ABUSO DEL PROCESSO PER IL RICORSO, PIENO DI RIFERIMENTI SBAGLIATI, REDATTO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE. TRIB. TORINO N. 2120/2025

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1) INTRODUZIONE;

2) L'ART. 96, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;

3) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO;

4) IL PRECEDENTE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE;

5) COSA SONO LE ALLUCINAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE;

6) CONCLUSIONI.-

1. INTRODUZIONE

Proprio nei giorni in cui il dibattito sull'impatto dell'intelligenza artificiale entra ufficialmente nell'agenda del **XXXVI Congresso Nazionale Forense**, in programma a Torino dal 16 al 18 ottobre 2025, lo stesso Tribunale della città piemontese ha emesso una decisione che tocca da vicino, l'attualissimo, tema.-

Con la sentenza n. 2120/2025, infatti, **è stata pronunciata una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in relazione ad un atto processuale redatto con il supporto dell'IA e caratterizzato da citazioni inconferenti (le c.d. "allucinazioni").-**

Si tratta di una questione giuridica, ma anche sociale, che rende ancora più urgente interrogarsi sul rapporto tra professione forense e nuove tecnologia.-

2. L'ART. 96, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L'art. 96, comma 3, c.p.c. configura una **responsabilità aggravata a carattere sanzionatorio,** che il giudice può applicare anche d'ufficio, condannando la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Diversamente dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, che presuppongono la prova del dolo o della colpa grave e di un danno

effettivo subito dalla parte vittoriosa, il terzo comma opera in via autonoma: non è necessaria né la domanda di parte né la dimostrazione di un pregiudizio concreto. La sua funzione non è meramente risarcitoria, bensì eminentemente **punitiva e dissuasiva**, volta a scoraggiare comportamenti processuali scorretti, conosciuti come abuso del processo, come la proposizione di domande palesemente infondate, la reiterazione di azioni già rigettate.-

3. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO

Nel caso di specie, la Giudice Roberta Pastore ha rigettato un ricorso definito come *"redatto col supporto dell'intelligenza artificiale, costituito da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti, senza allegazioni concretamente riferibili alla situazione oggetto del giudizio – eccezioni tutte manifestamente infondate"*.-

Il Tribunale ha ritenuto che l'atto, così predisposto, integrasse un abuso del processo e ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., rilevando la sussistenza di malafede o colpa grave.-

4. IL PRECEDENTE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

Qualche mese fa, il Tribunale ordinario di Firenze (sezione imprese, ordinanza del 14 marzo 2025) aveva affrontato un caso analogo, giungendo però a una conclusione differente.-

In quell'occasione, l'utilizzo di richiami giurisprudenziali inventati dall'intelligenza artificiale **non era stato ritenuto sufficiente a integrare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.**, poiché le citazioni «**erano destinate ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta**» e non a sostenere la lite in malafede.-

Anzi, **lo stesso difensore aveva riconosciuto – scoperto - l'uso dell'IA, spiegando che i riferimenti erano stati prodotti da una collaboratrice e chiedendone lo stralcio**.-

La trasparenza processuale, in quel caso, aveva avuto un ruolo fondamentale nell'escludere l'abuso, nonostante l'uso non corretto.-

5. COSA SONO LE ALLUCINAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le **allucinazioni dell'intelligenza artificiale** sono errori generati dai modelli quando producono informazioni false o inesistenti, ma presentate come se fossero vere e attendibili. Si tratta di un fenomeno tipico dell'intelligenza artificiale generativa: **il modello, anziché dire "non so", costruisce risposte plausibili basandosi su associazioni statistiche, arrivando così a "inventare" dati, citazioni, sentenze o riferimenti che in realtà non esistono**.-

In ambito giuridico, ad esempio, come abbiamo visto, può accadere che vengano fornite **sentenze mai pronunciate**, numeri di provvedimenti inventati o principi di diritto inesatti.-

6. CONCLUSIONI

In attesa del Congresso Forense – e con l'auspicio che anche altri Ordini adottino protocolli simili alla "*Carta dei Principi*" del COA di Milano per un uso consapevole dell'IA in ambito forense – emerge con chiarezza che **l'intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità per l'avvocatura**.-

Strumenti capaci di velocizzare le ricerche, organizzare grandi quantità di dati e persino supportare la redazione di atti possono costituire un vantaggio competitivo enorme.-

Tuttavia, come dimostrano le opposte pronunce di Torino e Firenze, il confine tra ausilio e abuso è sottile; se utilizzata in modo acritico o senza verifiche, l'IA rischia di produrre allucinazioni che possono dar luogo a conseguenze processuali gravi, fino alla condanna per responsabilità aggravata. E non vanno esclusi nemmeno i possibili riflessi deontologici: l'avvocato che presenti atti con riferimenti falsi o non verificati espone sé stesso a rilievi disciplinari.-

L'IA non sostituirà mai l'avvocato, ma impone all'avvocato una nuova sfida: quella di distinguere tra strumento e scorciatoia, tra innovazione e abuso del processo.-

Si deve evidenziare, in conclusione, un profilo: la parte (di fatto l'avvocato) non è stato sanzionato per aver utilizzato l'intelligenza artificiale – non vi è nessuna norma che lo vieti – ma per non aver verificato la veridicità di quanto espresso dal modello e di averlo utilizzato non correttamente, per sostenere delle tesi già oggetto di rigetto, oltre che palesemente non fondate.-